

Questioni di attualità

Sottrazione internazionale e ruolo dei giudici

Quali condizioni ostano al provvedimento di rientro del minorenne?

di Tessa Onida

Il tema

L'ordinanza presa in esame nel presente lavoro¹, pur non rappresentando certamente una di quelle pronunce che "fanno giurisprudenza" perché non aggiunge niente di nuovo allo stato dell'arte che si è raggiunto circa l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione dell'Aia², ha tuttavia il pregio di ricordare le ipotesi (tassativamente previste) al ricorrere delle quali può essere derogato l'obbligo di far tornare nel Paese di residenza abituale un minorenne che è stato allontanato dal Paese nel quale viveva e portato in un'altra nazione.

Infatti, il giudice di legittimità, pur rilevando già a un primo esame che il ricorso proposto contro il provvedimento del giudice che disponeva il rientro di una bambina nel suo Paese di residenza abituale era afflitto da vizi tali da poterlo dichiarare inammissibile senza entrare nemmeno in *medias res*, ha tuttavia colto l'occasione per ricordare – sinteticamente – la disciplina vigente in Italia per queste casistiche in virtù della ratifica della citata convenzione dell'Aia e il conseguente orientamento giurisprudenziale.

Da un punto di vista storico l'evoluzione dei fatti è stata – invero – decisamente lineare e comune a tante altre storie: una donna italiana va a vivere in Belgio con un cittadino belga che sposa e con il quale ha una figlia; a un certo punto i rapporti tra i due si rovinano e la donna prende la bambina e – dichiarando di volerle far conoscere i parenti – la porta con sé in Italia, rifiutandosi poi di farla tornare dal padre in Belgio.

A questo punto il padre si rivolge alla magistratura per ottenere, in base alla disciplina prevista dalla Convenzione, il rientro della bambina nel suo luogo abituale di residenza (e quindi in Belgio), rientro che viene correttamente disposto con decreto dal Tribunale per i minorenni di Lecce il 5 luglio 2021 e contro il quale la donna presenta ricorso in Cassazione.

¹ Cassazione civile, sezione I, sentenza 12 dicembre 2022, n. 36150.

² Cfr. legge 15 gennaio 1994, n. 64, *Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aia il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aia il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aia il 28 maggio 1970.*

In particolare la ricorrente lamentava che il decreto impugnato fosse afflitto fundamentalmente da due vizi³ che tuttavia – come poc'anzi accennato – già a un esame preliminare si dimostravano poco solidi (e nemmeno correttamente sostenuti nel richiamo delle norme giuridiche che si sosteneva fossero state violate); infatti, i giudici di legittimità spiegano che:

1. la ricorrente non può introdurre in sede di legittimità una doglianza (specificatamente la circostanza che il padre non esercitasse la custodia sulla figlia già quando vivevano in Belgio perché lavorava tutto il giorno) che – semmai – avrebbe dovuto già addurre in sede di merito⁴, né legittimamente sostenere che lo sradicamento della bambina dall'ambiente in cui viveva con la madre e la famiglia materna da ormai otto mesi sarebbe stata pregiudizievole per il suo equilibrio psicofisico perché, in proposito, erano state fatte delle valutazioni da parte degli assistenti sociali che non suffragavano questa tesi. Inoltre, in questi casi, la legge impone al giudice di non dare rilievo – di regola – al fatto «che il minore, a seguito dell'illecita sottrazione, si sia radicato nel luogo in cui per effetto di essa sia stato condotto» e, ciò – evidentemente – perché, se si guardasse a questo aspetto, si andrebbe sistematicamente a premiare proprio quella condotta (odiosa) di sottrazione di un minore da parte di un genitore che i Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aia hanno espressamente cercato di contrastare: solo se l'autorità giudiziaria è stata adita dopo la scadenza del periodo di un anno dalla sottrazione quest'aspetto può legittimamente essere invocato;
2. né si può legittimamente sostenere che non sia stato dato rilievo da parte del giudice di merito alla denuncia per maltrattamenti che la donna aveva presentato in Belgio contro il marito perché lei stessa aveva volontariamente omesso di arricchire la fase di merito con atti che facilmente avrebbe potuto presentare chiedendoli all'avvocato che l'aveva assistita in questa vicenda⁵.

3 Nello specifico: 1) la «violazione dell'art. 360 cpc, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 e art. 13, comma 1, lett. a) della Convenzione e la violazione dell'art. 360 cpc, n. 5, per omesso esame delle dichiarazioni rese da B.B.»; 2) la «violazione dell'art. 360 cpc, n. 5, per omesso esame della denuncia all'autorità belga presentata da D.D., nonché per carenza di adeguate indagini istruttorie».

4 E che comunque – osservano i giudici – sarebbe difficile da sostenere facendo leva solo sul fatto che il padre lavorava tutto il giorno dato che la coppia era coniugata e conviveva nella propria abitazione belga fino alla sottrazione operata dalla madre.

5 Testualmente spiegano i giudici della Suprema Corte che «tale documentazione, in lingua originale, era trattenuta dal proprio legale

Tuttavia – come già anticipato – al di là della singola vicenda, quello che assume rilievo in questa pronuncia è fundamentalmente il richiamo alla disciplina vigente che è di grande importanza soprattutto alla luce dell'intensificarsi – a livello globale – di una serie di fenomeni quali l'aumento dei matrimoni misti, la crescente mobilità dei cittadini e l'aumento delle unioni libere che già hanno determinato – e verosimilmente determineranno ancora – un aumento dei casi nei quali si dovrà fare ricorso alla disciplina prevista per le sottrazioni internazionali.

Infatti, se a livello sovranazionale è presente da tempo l'esigenza di individuare delle forme di cooperazione e assistenza in grado di offrire alla coppia genitoriale in conflitto e ai loro figli minorenni percorsi ben definiti e certi nella positiva risoluzione delle problematiche proprie del diritto minorile, tale esigenza oggi è sentita con ancora più forza.

E ciò perché sono più numerosi che in passato i casi di crisi coniugali che possono dare luogo al fenomeno della sottrazione internazionale di minorenni; ovvero al rapimento del bambino o della bambina compiuto da uno dei genitori, con conseguente permanenza del minore, per effetto della sottrazione stessa, in uno Stato diverso da quello della sua abituale residenza.

A livello sistematico per l'ordinamento giuridico italiano si ha sottrazione internazionale di minorenni sia nel caso in cui un minore di età venga illecitamente condotto fuori dal Paese di residenza abituale da chi non esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, sia nel caso in cui un minore non venga ricondotto nello Stato di residenza abituale a seguito di un soggiorno all'estero, pur lecitamente intrapreso.

Al ricorrere di tali fattispecie si realizza infatti l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 574-bis del codice penale, *Sottrazione e trattenimento di minore all'estero*⁶, punita con una pena da uno a quattro anni di reclusione.

Si tratta di un reato procedibile di ufficio in quanto il bene giuridico tutelato è in primo luogo il minore stesso e, solo in secondo luogo, l'interesse del genitore che ha subito la sottrazione; tra l'altro, se i fatti sono commessi dal genitore in danno del figlio la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (mentre una sanzione inferiore – la

Avv. Katrien Vanhalle, la quale stava predisponendo il reclamo avverso il provvedimento emesso nel giudizio di separazione dal Tribunale di Anversa" (pagina 12 del ricorso), e che solo per propria scelta non l'ha prodotta, visto che nulla le avrebbe impedito di farsene rilasciare copia dal proprio legale».

6 Quando non si ravvisi l'altro, più grave reato, del sequestro di persona all'articolo 605 del codice penale.

reclusione da sei mesi a tre anni – è prevista quando il fatto viene commesso in danno di un minore ultraquattordicenne consenziente).

Ma al di là dell'aspetto penalistico di queste fattispecie è prima di tutto a livello civilistico che si può sperare di trovare una disciplina condivisa a livello internazionale per i casi di sottrazione internazionale grazie alla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minore che il nostro Paese ha fatto propria⁷.

L'obiettivo della Convenzione è infatti quello di assicurare il rientro del minore nel suo Stato di residenza abituale nel più breve tempo possibile e ha dichiaratamente lo scopo di ristabilire la situazione precedente al trasferimento per consentire al giudice nazionale di decidere sull'affidamento del minore e quindi, indirettamente, anche sulla possibilità che vada a vivere in un altro Stato con uno dei genitori⁸.

A livello normativo perché la disciplina prevista dalla Convenzione dell'Aia sia applicabile è necessario che il genitore che si è visto sottrarre illecitamente il minore sia titolare della custodia o dell'affidamento del bambino o della bambina (ovviamente anche in via condivisa); che non sia stato prestato consenso all'espatrio; che il minore non abbia compiuto sedici anni (e che non si sia opposto al rimpatrio); che non sia trascorso più di un anno dalla sottrazione; e, infine, che la "restituzione" non determini nel minore alcun danno morale o materiale e alcuna violazione dei suoi diritti.

L'articolo 13 della Convenzione indica tuttavia in modo tassativo le circostanze che possono giustificare il rifiuto di emissione dell'ordine di ritorno immediato del minore che ricorrono:

- se risulta che, prima o dopo la sottrazione, il richiedente ha acconsentito al trasferimento;

⁷ Cfr., *supra*, nota 1.

⁸ Il rientro del minore dallo Stato nel quale è stato portato o trattenuto sarà operativamente molto più semplice se si tratta di Paesi che hanno ratificato la Convenzione anche perché, in questo caso, è previsto un intervento da parte dell'Autorità centrale per facilitare e accelerare la cosa; viceversa, se si tratta di Paesi che non hanno ratificato la Convenzione, l'Autorità centrale non può intervenire: il soggetto che lamenta la sottrazione dovrà quindi attivarsi autonomamente incaricando un avvocato locale, avente sede nel Paese ove si trova il minore perché faccia ricorso alle procedure amministrative o giudiziarie previste dallo Stato in cui il minore di età è stato portato e trattenuto. E questa è una differenza importantissima a livello sia di accoglimento della richiesta che di tempistica.

- se è accertata la sussistenza di un fondato rischio che il minore⁹ ritornando nello Stato di residenza abituale, sia esposto a pericoli fisici e psichici, o comunque possa trovarsi in una situazione intollerabile (ad esempio subisca maltrattamenti). In questo caso, l'autorità giurisdizionale che consideri l'eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore è tenuta a contattare il giudice del Paese dal quale è stato sottratto il minore (così come prevede l'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II *ter*¹⁰);
- se il minore si oppone al ritorno (e, per la sua età e maturità, occorre tener conto del suo parere);
- quando non sia consentito «dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (articolo 20).

Così le norme del regolamento 25 giugno 2019, 2019/1111/UE¹¹ vanno a integrare la Convenzione che nel suo preambolo

⁹ Esempi nei quali ricorre questa ipotesi possono essere tratti dalla guida alle buone pratiche che tipizza alcune fattispecie concrete: 1. violenza domestica contro il bambino o il genitore; 2. svantaggio economico; 3. rischi associati alla situazione dello Stato di residenza abituale; 4. rischi associati alla salute del bambino; 5. rischi derivanti dalla separazione del bambino dal genitore sottrattore, se quest'ultimo non può/vuole rientrare nel Paese di residenza a causa di: a) azione penale nei confronti del genitore; b) problematiche relative alla immigrazione; c) impossibilità di accedere alla giustizia; d) problemi medici o familiari del genitore; e) inequivocabile rifiuto di ritornare; 6. separazione dai fratelli.

¹⁰ Cfr. regolamento UE 2019/1111 del 25 giugno 2019 (c.d. Bruxelles II *ter*) *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)*, adottato il 25 giugno 2019 dal Consiglio UE che ha sostituito, dal 1° agosto 2022, il regolamento 27 novembre 2003, 2201/2003 (c.d. Bruxelles II *bis*), in tutti i Paesi membri dell'Unione, con l'eccezione della Danimarca. All'articolo 27, paragrafo 3 prevede che: «un'autorità giurisdizionale che consideri l'eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base all'articolo 13, primo comma, della convenzione dell'Aia del 1980 non può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince fornendo prove sufficienti o se l'autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno».

¹¹ L'approvazione del nuovo regolamento è dovuta alla valutazione della Commissione europea che pur riconoscendo che il regolamento UE 2201/2003 funzionasse grosso modo bene, è stato ritenuto necessario il suo superamento alla luce delle criticità emerse dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che mettevano in evidenza i ritardi proprio nell'attuazione della procedura per il ritorno del minore, nel suo collocamento in altro Stato membro, nell'audizione del minore e nella effettiva esecuzione delle decisioni. Sebbene il nuovo regolamento sia più articolato, ha tuttavia mantenuto la stessa struttura del precedente anche se attribuisce più valore all'ascolto del minore prevedendo che esprima la propria opinione in modo effettivo

identifica l'interesse del minore con il suo ritorno presso la residenza abituale dalla quale sarebbe stato illecitamente allontanato o trattenuto. Se quindi, il tribunale ritiene che non vi siano motivi ostativi al rimpatrio, è evidente che l'interesse del minore al rimpatrio si realizza allorché il "ripristino" della sua residenza abituale avvenga nel minor tempo possibile.

Il rimpatrio non può essere rifiutato se la parte fornisce «prove sufficienti» o sono previste «misure adeguate»¹² per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno, elementi che trovano ingresso ufficiale nel procedimento proprio grazie alla collaborazione giudiziaria. Questo include l'incentivo all'adozione di misure cautelari volte a favorire il rimpatrio anziché il contrario.

Infatti, prima di rifiutare un rimpatrio, l'autorità giudiziaria adita dovrebbe «esaminare se siano stati attuati o possano essere adottati provvedimenti cautelari appropriati per proteggere il minore dal grave rischio di cui all'art. 13, primo comma, lett. B), Convenzione Aia 1980».

Fondamentale, poi, è la maggiore garanzia fornita dal regolamento: una maggiore rapidità della procedura di ritorno dei bambini e delle bambine e degli/delle adolescenti – con un termine massimo di sei settimane per il giudizio di primo grado e sei settimane per ogni grado di impugnazione – e il fatto che l'autorità centrale debba trattare la domanda in modo efficiente, con un termine di cinque giorni per confermare l'avvenuto ricevimento della domanda.

Evoluzione giurisprudenziale

Come anticipato all'inizio di questo lavoro l'ordinanza della quale ci siamo occupati non produce alcun effetto sull'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte. È comunque utile ricordare alcune pronunce più significative emanate recentemente sul tema disciplinato dalla Convenzione dell'Aia dal giudice di legittimità. In particolare, merita ricordare alcuni dei principali orientamenti interpretativi emersi in recenti pronunce della Corte di Cassazione civile e della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2023:

e concreto (cfr. considerando 39). I minorenni in grado di discernimento hanno così la possibilità di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, sia in materia di responsabilità genitoriale sia nei casi di sottrazione internazionale (all'articolo 21) come stabilito dall'articolo 12 della Convenzione ONU sull'infanzia e l'adolescenza, dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché, per l'Italia e per altri Stati membri dell'Unione, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1996 sull'esercizio dei diritti del minore.

¹² Cfr. articolo 27 del regolamento citato.

- Cassazione civile, sezione VI, 27 aprile 2022, n. 13176, nella quale si è chiarito che alla luce dei principi e delle finalità della Convenzione dell'Aia relativa alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in tema di sottrazione internazionale di minorenni, al giudice del procedimento per il rientro del minore di età, in caso di suo trasferimento illecito dalla sua residenza abituale, è riservata la decisione sulla liceità del trasferimento e non anche quella sulla corrispondenza del trasferimento al miglior interesse del minore. Ai fini della valutazione sulla liceità del trasferimento non meramente temporaneo della residenza abituale di un minore, nel caso in cui sia dedotta la liceità del trasferimento perché attuativo di un preventivo accordo dei genitori, è necessario che dell'accordo venga data una prova rigorosa e univoca da parte di chi lo deduce, specificamente nel caso in cui il trasferimento avvenga in una situazione di crisi della relazione fra i genitori che non ha dato luogo all'instaurazione di un procedimento di separazione o divorzio davanti al giudice competente in base alla residenza abituale del minore e il procedimento di separazione o divorzio venga invece instaurato subito dopo il trasferimento davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato trasferito;
- Cassazione civile, sezione I, 2 novembre 2022, n. 32194, nella quale è stato stabilito che in materia di sottrazione internazionale di minore, quando un bambino o una bambina, nei primi mesi di vita (nella specie, meno di otto mesi di età, avuto riguardo al momento della proposizione della domanda), siano effettivamente custoditi dalla madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il padre, ai fini dell'individuazione della residenza abituale del minore, concetto idoneo a integrare il presupposto della fattispecie sottrattiva, occorre fare riferimento all'ambiente sociale familiare e alla cerchia delle persone da cui lo stesso minore dipende e che egli necessariamente condivide, come rilevato dalla giurisprudenza eurounitaria. Ai fini dell'accertamento di tale residenza abituale, occorre prendere in considerazione, da un lato, la regolarità, le condizioni e i motivi del pregresso soggiorno della genitrice nel territorio del primo Stato membro e, dall'altro, le relazioni familiari e sociali effettivamente intrattenute da quest'ultima e dal minore con essa convivente, nel medesimo Stato membro, verificando se, al momento in cui è stato adito il giudice, la madre e il minore, che dipende da quest'ultima, fossero presenti in modo stabile nel territorio di quello stato e se, in considerazione

della sua durata, della sua continuità, delle sue condizioni e ragioni, tale soggiorno denoti una apprezzabile integrazione del genitore in questione in un ambiente sociale, perciò condiviso con il minore, pur non potendosi trascurare l'altro genitore con cui il minore di età mantenga contatti regolari;

- Cassazione civile, sezione I, 8 marzo 2023, n. 8225, nella quale è stato stabilito che il presupposto indispensabile perché possa essere disposto il rimpatrio del minore, è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente il rimpatrio, non rilevando le cause e le ragioni del mancato esercizio, sicché si deve verificare, per il caso di titolarità congiunta dei diritti di custodia del minore, se il genitore che ne lamenta la violazione li abbia in concreto esercitati e cioè se l'iniziativa del trasferimento all'estero non solo abbia arbitrariamente variato il luogo di residenza del minore prima concordato con l'altro genitore, ma abbia anche pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore co-affidatario, impedendogli di continuare a soddisfare le molteplici esigenze fondamentali del figlio e, a quest'ultimo, di mantenere consuetudini e comunanza di vita, ancorché in misura inferiore rispetto all'altro genitore;
- Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. III, 16 febbraio 2023, n. C-638/22 PPU, nella quale la Corte si è pronunciata sulla necessaria celerità ed efficacia della esecuzione di decisione definitiva di ritorno di un minore. In particolare, nelle conclusioni, emerge anche un'interpretazione del regolamento Bruxelles II bis alla luce dei diritti fondamentali del minore dove la Corte di giustizia richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'articolo 8 del CEDU (che corrisponde all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e protegge il diritto al rispetto della vita privata e familiare) la quale ha stabilito che le procedure di rimpatrio ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 sono adeguate nella misura in cui esse si siano svolte con rapidità.

Nozioni di riferimento

Residenza abituale del minore: in tema di sottrazione internazionale e ai fini dell'applicazione della Convenzione, la nazionalità dei minorenni e quella degli adulti è irrilevante, contando esclusivamente la residenza abituale del minore al momento della sottrazione. La residenza abituale è il criterio generale impiegato dagli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile dell'Unione europea e non solo, elaborati al fine di individuare l'autorità giurisdizionale competente a decidere su questioni riguardanti fattispecie in cui siano coinvolti minorenni (come la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario ai sensi del regolamento n. 2201/2003 o la determinazione delle obbligazioni alimentari nei confronti del figlio minore ai sensi del regolamento 18 dicembre 2008, n. 4/2009). La residenza abituale del minore corrisponde al luogo in cui si trova, di fatto, il centro della sua vita¹³.

Autorità centrale: tutti gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aia del 1980 nominano le rispettive autorità centrali che sono organi amministrativi con il compito di cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti dei rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato ritorno dei minorenni sottratti illecitamente. Principalmente, le autorità centrali svolgono una funzione di raccordo tra il soggetto che richiede il ritorno del minore sottratto e le autorità dello Stato in cui il minore di età è stato portato.

¹³ Cfr., per esempio, Corte di giustizia dell'Unione europea, 28 giugno 2018 n. 512.

Riferimenti normativi

Convenzione europea per i diritti dell'uomo, articolo 8;

Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, fatta a L'Aia, 25 ottobre 1980 (ratificata con la legge 15 gennaio 1994, n. 64, Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970);

Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e le misure di protezione dei minori di età, fatta a L'Aia, 19 ottobre 1996 (ratificata con la legge 18 giugno 2015 n. 101, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996);

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 7;

Regolamento 25 giugno 2019, n. 2019/1111, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;

Riferimenti giurisprudenziali

Codice penale, articolo 574-bis, Sottrazione e trattenimento di minore all'estero.

Dottrina di riferimento

Moro, A.C. (2018). *Manuale di diritto minorile*. Bologna, Zanichelli.